

SERIE III	STA
-----------	-----

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 - (Costituzione, sede e durata)

L'associazione, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione,
uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del
Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2 - (Riferimenti legislativi)

Il presente Statuto risponde ad esigenze di aggiornamento legislativo (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e sue successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 3 - (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione, ispirata ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa, non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- contribuire allo sviluppo umano nei settori del sociale, della sanità e della cultura, con particolare attenzione alle categorie deboli e/o svantaggiate;



TE
PISA
PISA

SERIE III

• contribuire alla partecipazione alla vita sociale, all'espressione artistica personale ed alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale, politico e tecnologico che di fatto limitano la cittadinanza attiva di talune fasce di persone;

• avanzare proposte agli Enti Pubblici, partecipando attivamente a tutte le forme decentrate di gestione del potere locale

Le finalità indicate verranno perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in via prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) attività socio-sanitarie finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite. ART.5 COMMA 1, a, b, c, h, p;

b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ART.5 COMMA 1 lettera d;

c) attività ed interventi volti alla tutela ambientale, alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale e del paesaggio ART 5 COMMA 1 lettera f

d) formazione universitaria e post-universitaria ART 5 COMMA 1 lettera g

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ART 5 COMMA 1 lettera k

f) Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari

categorie sociali e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o la-

vorativi ART 5 COMMA 1 lettera q

g) Accoglienza e integrazione sociale dei migranti ART 5 COMMA 1 lette-

ra r

h) Attività di agricoltura sociale ART 5 COMMA 1 lettera s

i) Attività finalizzate all'inserimento o al reinserimento lavorativo

rivolte a persone a bassa contrattualità sociale ART 5 COMMA 1 lettera p

j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

ART.5 COMMA 1 lettera t;

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,

della non violenza e della difesa non armata ART.5 COMMA 1 lettera v;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-

spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione

del bullismo e al contrasto della povertà educativa ART.5 COMMA 1 lettera l;

m) organizzazione, gestione e consulenza di attività culturali, arti-

stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali

o su piattaforme digitali o basate su nuove tecnologie, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo ART.5 COMMA1 lettera i

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati

alla criminalità organizzata ART.5 COMMA1 lettera z.

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali l'Associazione promuoverà e/o

realizzerà, sia in proprio che per mezzo di soggetti terzi, tutte le ini-

ziative politiche, culturali, formative e di animazione quali, tra l'altro:

- sensibilizzazione e divulgazione di informazioni sui problemi di categorie deboli e/o svantaggiate, quali minori, anziani autosufficienti o meno, soggetti diversamente abili;

- sensibilizzazione e divulgazione di informazioni sul problema degli anziani, anche affetti da patologie, rivolte studenti di ogni ordine e grado, a docenti, a familiari, a assistenti sociali, a personale lavorativo in ambito assistenziale e/o sociale, a cittadini tutti;

- stampa e divulgazione di materiale di informazione, gestione o partecipazione di manifestazioni, di conferenze, di dibattiti e di corsi di formazione professionale, il tutto attinente a tematiche ambientali, sociali, sanitarie e culturali

- promozione e realizzazione di forme di collaborazione con associazioni, gruppi ed istituzioni sia pubbliche che private aventi analoghe finalità, sia a carattere locale che nazionale;

- promozione e realizzazione di studi, pubblicazioni editoriali e produzioni audiovisive aventi per oggetto, o comunque attinenti, le proprie finalità;

- l'erogazione di premi e borse di studio.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo

Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, sempreché siano

secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti per legge. La loro individuazione sarà successivamente operata da

parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma

dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi

di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori

e con il pubblico.

ART. 4 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere in-

feriore al minimo stabilito dalla Legge.

Si distinguono le seguenti categorie di soci, con medesimi diritti e obbli-
ghi:

- soci fondatori: tutti gli associati che sono intervenuti al momento
della costituzione dell'Associazione;

- soci ordinari: tutti gli associati

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli enti del Terzo

Settore (ETS) o senza scopo di lucro (ONLUS) e Associazioni Sportive Dilet-

tantistiche (ASD) che condividono le finalità della stessa e che partecipano

alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e

conoscenze.



Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di

amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica. Nel caso di ETS, ONLUS o ASD la domanda deve contenere intera la sede legale e sede operativa, codice fiscale e partita IVA, numero di telefono, indirizzo e-mail e dati anagrafici completi del legale rappresentante pro-tempore;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

ATE
PISA
SERIE III

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei

casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- recedere dall'appartenenza dell'Associazione.

Gli associati di minore età possono farsi rappresentare dai genitori eserciti la patria potestà. In questo caso due o più fratelli e/o sorelle minorenni possono farsi rappresentare da uno dei due genitori; la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne.

Gli associati hanno l'obbligo di:

DELLE ENTREPRENEUR PROVINCIALE DI PIAZZA
TORIALE DI PIAZZA
DIC. 2020

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di ver-

samento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto,

dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, op-

pure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione,

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea

con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente

all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la

sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una

apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso,

purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, riva-

lutabili e/o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione

non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 - (Organi)

sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 8 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in delega solo un altro associato, fatta eccezione per quanto previsto per la rappresentatività degli associati minorenni.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, tramite avviso sul sito web o affissione diretta nella sede legale dell'associazione e sedi distaccate, pubblicato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.



LE ENTR
PRINCIPALE DI
TORIALE DI PL
2070

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità

o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

LE ENTRATE
PRINCIPALE DI
TORIALE DI
2020

In caso di conflitto di interessi di un associato, questi limitatamente agli argomenti per i quali esiste il conflitto è sospeso dal diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare fusione, scissione o scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 - (Organo Amministrativo)

L'Organo amministrativo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo Amministrativo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- accogliere o rigettare le richieste di ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

LE ENTRATE
PRINCIPALI DI PIÙ
ORALE DI PIS-
2020

SERIE IN

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà

dell'associazione o ad essa affidati;

- curare la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Organo amministrativo;

- curare la pubblicità degli atti associativi come previsto dal Codice del

Terzo Settore e dalla legislazione vigente.

L'Organo amministrativo è formato fino a un numero di 9 componenti, nominati

dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche as-

sociate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice

civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la mag-

gioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei

presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, per-

tanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova

che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo amministrativo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi se ne-

cessario anche con videochiamate.

ART. 10 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni

ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti

gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo amministrativo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di quello nuovo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni-qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

La carica di Presidente, vice presidente e membro dell'Organo amministrativo sono tutte rigorosamente gratuite.

ART. 11 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ed è costituito da tre componenti.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei



conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali

iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre

compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia

stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio so-

ciale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procede-

re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

La durata dell'incarico dei componenti dell'Organo di Controllo è di 5 anni

e può essere riconfermata. La cessazione dalla carica ha effetto dalla data

di delibera dell'Assemblea che nomina i nuovi incaricati.

ART. 12 - (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono

i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore

legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro.

ART. 13 - (Collegio Arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione

del presente Statuto tra gli Organi dell'Associazione, tra gli Organi

dell'Associazione e gli associati ovvero tra gli associati, deve essere de-

voluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da

tre amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza

formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

LE
PROVINCIALE DI
TORIALE DI P...
2020
SE
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto dalle parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pisa, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 14 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 - (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

DELL'ENTRATA PROVINCIALE E REGIONALE D. 2020
SERIE

ART. 17 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo amministrativo, viene approvato dalla Assemblée entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore a cura dello stesso Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;

- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, nonché, pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo amministrativo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo amministrativo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo tenuto a cura dello stesso;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta motivata all'Organo amministrativo.

ART. 20 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti



massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei soci costituenti:

Sig.

Volubilo

Sig.

di Kofin el

Sig.

duce Bini

Sig.

[Signature]

Sig.

Summa Bepi

Sig.

[Signature]

Sig.

Andrea Dac

Sig.

[Signature]

Migliarino, 28 dicembre 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

29 DIC. 2020

Registrato

4086

SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE

TECNICO REGIONALE
(Prestato)

ERIKA

PISTELLI

28.06.2022

15:52:58

GMT+00:00

